

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

N. 11467/2019 R.G.

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Nell'interesse del Prof. **Luca Paoletti**, C.F. [REDACTED],
rappresentato, difeso e meglio generalizzato giusta procura speciale in calce al
ricorso introduttivo, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda anche in
sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di refusi, errori o omissioni,
dagli Avv.ti Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) Michele Bonetti (C.F.
BNTMHL76T24H501F) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di
segreteria ai numeri di fax 06/97999266 - 090/8960421 – 06/64564197 o agli
indirizzi di posta elettronica - santi.delia@avvocatosantidelia.it –
info@avvocatomichelebonetti.it o pec - avvsantidelia@cnfpec.it -
michelebonetti@ordineavvocatiroma.org presso gli stessi elettivamente
domiciliato in Roma Via S. Tommaso d'Aquino n. 47

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (GIÀ MIUR)**, in persona del
Ministro *pro tempore*, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA**, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, **UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE DEL LAZIO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL VENETO** in
persona del legale rappresentante *pro tempore* **E NEI CONFRONTI** dei
controinteressati in atti

PER L'ANNULLAMENTO

- verbali di correzione della prova di parte ricorrente nella parte attestano la contemporanea presenza della Commissione in tale fase in maniera evidentemente non veritiera stante almeno quanto emerge all'esito del procedimento penale R.G. n. 3012/2020;
- degli atti precedentemente impugnati con l'atto introduttivo nonché nei plurimi

ricorsi per m.a. depositati in atti.

PREMESSO IN FATTO

I fatti per cui è causa sono stati ampiamente esposti negli atti introduttivi ed agli stessi si rimanda per esigenze di sintesi e completezza.

Come noto, il presente contenzioso è relativo al “*corso concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali*” bandito con D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259”.

L’attuale giudizio, infatti, trae origine dall’illegittima esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per non aver raggiunto la soglia minima di 70 punti prevista dal bando per la prova scritta.

Per quel che qui ci interessa, occorre dare conto della sopravvenuta conoscenza dell’esito della chiusura delle indagini nell’ambito del procedimento penale n. 3012/2020, nei confronti di alcuni membri della commissione del concorso in esame, le cui indagini preliminari si sono concluse e noto per il tramite degli organi di stampa del 24 novembre 2022.

In particolare, dalla documentazione relativa alla conclusione delle indagini si è venuto a conoscenza, per quel che interessa la presente controversia, che “*i commissari Palma Michele e Migliavacca Raffaella i quali, in concorso tra di loro, in qualità di pubblici ufficiali e precisamente, il prima e la seconda rispettivamente di Presidente e di Segretario della 15 sottocommissione operante presso la Presidenza del Consiglio di L.go Pietro di Brazzà, 86 e presso l’ITT di via Panisperna, 225, istituita per la correzione delle prove scritte del concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale bandito con D.D.G. del 23 novembre 2017 n. 1259, effettuavano false attestazioni all’interno dei verbali delle prove d’esame da loro redatti*”.

In particolare, per quel che riguarda il **verbale di correzione n. 7, ossia il verbale di correzione del compito del ricorrente**, “*davano atto di aver proceduto al termine delle operazioni di correzione della prova scritta, alla validazione del*

voto attribuito al candidato attraverso la piattaforma riservata, mentre il caricamento risulta effettuato in giorni diversi, tra cui il 4.3.2019, data in cui non risulta redatto alcun verbale”.

In ragione di ciò gli atti impugnati sono illegittimi anche per i seguenti ulteriori

MOTIVI

I. VIOLAZIONE DI LEGGE SUB SPECIE ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE, PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VIOLAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO DEI CANDIDATI, VIOLAZIONE DELLA TRASPARENZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, NR. 487, E DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO IN TEMA DI COLLEGIO PERFETTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NEI CONCORSI PUBBLICI.

1. I presenti motivi aggiunti discendono, dunque, dalla conoscenza della conclusione delle indagini preliminari con riferimento ai membri della commissione del concorso per cui è causa.

Il concorso pubblico, quale procedura volta all'assunzione di pubblici dipendenti rappresenta un principio costituzionale volto a garantire la scelta dei candidati più meritevoli, sulla base di una competizione meritocratica, esperita nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati.

L'attuazione dei detti principi costituzionali si traduce, a livello normativo, in regole che tipizzano rigidamente il comportamento dell'Amministrazione, imponendo una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, a cui la pubblica amministrazione (*rectius* la commissione esaminatrice) deve attenersi.

Come pacificamente affermato nell'ambito del formante giurisprudenziale *“allorché l'Amministrazione si scosta in modo percepibile dall'osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina una illegittimità di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse”* (Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 settembre 2015, n. 4474).

Nell'ambito dello svolgimento del concorso pubblico, la fase della valutazione degli elaborati dei candidati rappresenta, senza dubbio, la fase più delicata, in cui si snoda a pieno la funzione amministrativa, sia anche di tipo tecnico discrezionale.

In tale fase, infatti, *“il rispetto dei principi del giusto procedimento, che hanno trovato espressione nella legge n. 241/1990, deve essere assicurato in modo particolarmente puntuale, tenendo conto dell'ampia discrezionalità tecnica assegnata alle commissioni giudicatrici, specie per quanto riguarda la scrupolosa osservanza delle regole preposte a garantire la trasparenza delle operazioni di valutazione”* (C.G.A., 30 dicembre 2014, n. 673).

Al fine di rendere le operazioni trasparenti e meritocratiche la legge prevede, dunque, una serie di vincoli e principi che, tuttavia, dalla documentazione di conclusione delle indagini risultano violati.

Nel caso in esame, non è possibile revocare in dubbio il fatto che, da quanto emerso nel corso delle indagini preliminari, siano state violate tutte le norme a tutela del rispetto dei principi costituzionali inderogabili all'azione amministrativa.

1.1. Documentale, difatti, è la violazione del principio di collegialità e di contestualità della valutazione rassegnata ai candidati all'esito della lettura degli elaborati. *“Le Commissioni giudicatrici di un pubblico concorso sono un collegium perfectum e devono, quindi, operare nella totalità dei propri componenti allorché compiano attività valutativa discrezionale, come quella*

relativa alla attribuzione della valutazione degli elaborati” (T.A.R. Roma, Sez. III, 2 novembre 2020, n. 11175).

Nella specie, invece, risulta che il voto è stato attribuito in un momento totalmente scollegato dalla fase collegiale di valutazione giacchè ***“il caricamento [del voto] risulta effettuato in giorni diversi”***.

La validazione dei voti al di fuori della seduta collegiale comporta, *ictu oculi*, la violazione di tale principio, per il quale le votazioni degli elaborati, in quanto concernenti tipica attività discrezionale, devono essere attribuiti con il plenum del collegio, ciò in quanto, a contrario, verrebbe violata la ratio sottostante la previsione degli organi collegiali perfetti.

Se, infatti, la *ratio* della previsione dell’organo collegiale perfetto, i cui membri rappresentano pro quota varie categorie, è quella di rendere coesistente la presenza di tutti i componenti, in quanto muniti di specifiche competenze tecniche (e tanto più se eterogenee), che nel loro dispiegarsi nell’organo assicurano la più completa ed esauriente valutazione e ponderazione dell’interesse pubblico alla cui cura sono preposti, quanto accaduto nel caso in esame è chiaro indice della violazione di tale ratio.

Più nel dettaglio, *“La commissione decide, inoltre, che il voto finale attribuito a ciascun elaborato e costituente la sommatoria dei voti espressi da ciascun commissario, secondo le disposizioni del bando di concorso, sarà accompagnato da una sintetica motivazione. Appresso, il medesimo verbale prevede che, all’esito dell’apertura del relativo contenitore e della numerazione delle buste, si proceda alla lettura collegiale degli elaborati e ultimata la lettura di ogni tema, la commissione medesima proceda ad assegnare a ciascuno di essi il relativo punteggio con sintetica motivazione. **Le descritte modalità, oltre a costituire un auto vincolo per l’amministrazione, rappresentano una scansione procedurale indispensabile al fine di garantire la trasparenza e la sostanza motivazionale della correzione**, laddove i voti finali per ciascuna prova sono necessariamente la sintesi e la media dei singoli voti espressi da ciascun*

commissario, separatamente, e non già un giudizio (già geneticamente definitivo) preso direttamente dall'organo collegiale” (Tar Lazio n. 1986/2022).

Una tale scansione procedimentale, necessaria per garantire la trasparenza delle operazioni di correzione, corollario del principio costituzionale di cui all'articolo 97 della Costituzione, risulta, di fatti vanificata nel caso che ci occupa.

Ed infatti, tale *modus procedendi* non è compatibile col rispetto del principio del collegio perfetto che, per costante giurisprudenza, deve permeare in primo luogo e, soprattutto, le attività della Commissione di concorso nella fase di esame e valutazione delle prove d'esame da correggere (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, nr. 5137; id., sez. VI, 29 luglio 2009, nr. 4708; id., sez. IV, 12 marzo 2007, nr. 1218), né con tutte le regole poste a presidio della tutela della trasparenza e della par condicio dei candidati.

2. Occorre, inoltre, precisare che la trasparenza viene realizzata, anche, grazie alla verbalizzazione delle operazioni, ossia attraverso una memoria conservativa rispetto a quanto accaduto nell'ambito delle decisioni intraprese dall'assemblea. Come specificato nell'ambito della giurisprudenza la verbalizzazione delle operazioni *“può avvenire, in certi casi, anche nella seduta successiva, in cui viene dato atto della deliberazione adottata (già adottata e perfezionata) nella seduta precedente”* (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 07/02/2022, n. 1383), ma giammai prima della seduta collegiale, come, invece, accaduto nell'ambito del caso che ci occupa, dove prima della seduta collegiale si procedeva a validare l'attribuzione di voti non ancora deliberati.

3. Né rileva, nella specie, il fatto che il verbale allo stato, essendovi un accertamento penale comunque in corso, faccia ancora fede sino a querela di falso. Tale regola, difatti, non si applica a procedimenti di correzione da remoto ove il fatto rappresentato dal verbale debba essere necessariamente accostato ad altri dati, anche informatici che ne confermano la veridicità.

Se, dunque, come avvenuto, risulta già documentale che *“il caricamento risulta effettuato in giorni diversi con inserimento dei voti prima della asserita*

correzione” giacchè tale dato risulta documentalmente dall’accesso al sistema e dai “log” che segnano la “traccia” di tale caricamento, non v’è dubbio che non serva attendere l’esito del procedimento penale e/o attivare quello di querela di falso giacchè il verbale, per così dire completo, si caratterizza per l’esistenza di univoche e concordanti indicazioni temporali che, se come nella specie, inconciliabili, rendono lo stesso non utile alla rappresentazione dei fatti ivi spiegati.

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ DELLA VALUTAZIONE DA PARTE DEI COMMISSARI.

Come accennato, dalla documentazione relativa alla conclusione delle indagini si è venuto a conoscenza che *“i commissari Palma Michele e Migliavacca Raffaella i quali, in concorso tra di loro, in qualità di pubblici ufficiali e precisamente, il prima e la seconda rispettivamente di Presidente e di Segretario della 15 sottocommissione operante presso la Presidenza del Consiglio di L.go Pietro di Brazzà, 86 e presso l’ITT di via Panisperna, 225, istituita per la correzione delle prove scritte del concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale bandito con D.D.G. del 23 novembre 2017 n. 1259, effettuavano false attestazioni all’interno dei verbali delle prove d’esame da loro redatti”*.

In particolare, per quel che riguarda il **verbale di correzione n. 7, ossia il verbale di correzione del compito del ricorrente**, *“davano atto di aver proceduto al termine delle operazioni di correzione della prova scritta, alla validazione del voto attribuito al candidato attraverso la piattaforma riservata, mentre il caricamento risulta effettuato in giorni diversi, tra cui il 4.3.2019, data in cui non risulta redatto alcun verbale”*.

È evidente, se così è, che non è dato sapere quale Commissario e quale Collegio ha concretamente espresso il voto stante il fatto che il caricamento è avvenuto a solo opera di Presidente e Segretario.

Com'è noto la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'idonea rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645).

Nel caso che ci occupa, inoltre, trattandosi di un pubblico concorso *“la resocontazione non ha per oggetto le ragioni per cui un determinato atto è stato emanato, quanto la descrizione di attività e circostanze che, pur riguardando la funzione amministrativa concretamente esercitata, si pongono in modo distinto rispetto al provvedimento inteso in senso stretto, ossia come momento finale del procedimento. Si tratta di “luoghi” e “momenti” della funzione amministrativa la cui adeguata descrizione assume decisiva rilevanza proprio nell’ottica dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione della P.A.: uno di questi è rappresentato proprio dalle sedute delle Commissioni di gara (...), la cui attività, oltre a tradursi in atti valutativi e non, si svolge in ambiti logistici e temporali la cui indicazione assume decisiva rilevanza proprio in vista dell’osservanza dei suesposti principi di trasparenza ed imparzialità”* (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598).

Non avere, nella specie, predisposto le minime regole di trasparenza che ogni P.A. è tenuta a osservare, specialmente nei pubblici concorsi, tradisce una profonda illegittimità che inficia radicalmente la valutazione della prova del ricorrente. Il fatto che si attesti che la valutazione sia avvenuta in un momento mentre vi è prova documentale che ciò sia avvenuto in altro contesto, conferma l'illegittimità di tale modus operandi.

“Un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si pone in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall’art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell’attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all’ulteriore

principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela” (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986).

Non è dubitabile, quindi, che in disparte la questione della discrasia tra le date di caricamento del voto e della concreta deliberazione postuma, che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione sul momento di caricamento del voto che si apprende oggi essere anteriore al momento di correzione, non consenta di esercitare un adeguato controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per tale fase. Con la conseguenza che la *“verbalizzazione dell'attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa”,* e cioè requisito *“richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova”* (CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

In coerente applicazione di quanto precede, deve affermarsi che l'assenza di verbalizzazione di parte delle attività elaborate dalla Commissione, conduce a dichiarare l'inesistenza di quell'attività, vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè la collocazione in posizione non utile di parte ricorrente.

Per quanto sopra premesso

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale voglia annullare i provvedimenti impugnati, disponendo la ricorrezione delle prove da parte di una diversa sottocommissione e solo nell'ipotesi in cui non sia possibile la ricorrezione delle prove, l'annullamento dell'intera prova concorsuale.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio di cui lo scrivente si dichiara antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminabile sicché è dovuto un c.u. di € 325,00.

Roma-Messina, 27 dicembre 2022

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

Firmato digitalmente da: BONETTI MICHELE
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 27/12/2022 10:06:01

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE
CARTACEE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti